



PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con Sviluppo Campania

IL GRUPPO APPALTI

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania, con una dotazione di circa 1,8 miliardi di euro di risorse pubbliche, rappresenta il principale strumento di programmazione degli interventi in agricoltura nel periodo 2014-2020.

Gli interventi realizzabili, sebbene fortemente differenziati, presentano la finalità comune di rilanciare le aree rurali al fine di conseguire una "crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva", in linea con gli obiettivi della strategia UE "Europa 2020".

Nell'ambito delle misure adottate dal PSR, alcune sono rivolte esclusivamente a soggetti privati ed altre alle Pubbliche Amministrazioni ed è proprio ai funzionari di quest'ultime, coinvolti a vario titolo nei processi di gestione del PSR o nella realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità, che si rivolgono i contenuti di questa newsletter, che tratta di tematiche inerenti gli Appalti.

Questa newsletter, dunque, rientra nelle azioni con le quali l'Autorità di gestione del FEASR della Regione Campania intende rafforzare la capacità amministrativa nell'applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il quale è stato approvato il nuovo Codice degli Appalti che rappresenta il punto di partenza di qualsiasi investimento pubblico da realizzarsi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

La newsletter diventa uno degli strumenti per la diffusione di informazioni ai beneficiari e a tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione di operazioni finanziate dal FEASR, con il principale scopo di affrontare i principali errori individuati dalla Commissione Europea in materia di appalti pubblici.

Saranno quindi proposte analisi dei casi concreti di presunta difformità rilevata in occasione di audit comunitari, al fine di pervenire ad una interpretazione univoca e coerente della normativa vigente ed evitare errori e pratiche pregiudizievoli per la corretta interpretazione ed attuazione della stessa normativa in materia di appalti pubblici.

Va altresì sottolineata l'utilità di tale strumento quale cassa di risonanza degli argomenti di discussione proposti su "Mosaico" la piattaforma multimediale, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in materia di appalti Pubblici e Aiuti di Stato, fruibile solo attraverso accreditamento all'<http://mosaico.agenziacoesione.gov.it> e che ideata con i servizi della Commissione Europea nell'ambito delle condizionalità generali ex ante dell'accordo di partenariato italiano, volta alla facilitazione e potenziamento dell'interazione tra le diverse Autorità di

Appalti senza gara: approvate le Linee Guida ANAC sui "servizi e forniture infungibili"

Dopo il parere del Consiglio di Stato n. 1703 del 18 luglio 2017, sono state approvate in via definitiva, dal Consiglio dell'ANAC, con determinazione n. 950 del 13 settembre 2017, le Linee Guida n. 8/2017 (**Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 Ottobre 2017**) recanti **"Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"**.

Le ragioni che hanno condotto ANAC ad emanare questo documento consistono nel fatto che essa ha notato come, in numerose occasioni, le stazioni appaltanti ritengono di poter indire una procedura negoziata adducendo *"motivazioni legate all'esistenza di privative, all'infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc."*

La frequenza, dunque, con cui le stazioni appaltanti ricorrono a queste figure ha indotto ANAC ad intervenire, al fine di delimitare la casistica che, a suo modo di vedere, legittima effettivamente il ricorso a tali procedure.

Il primo tema su cui il documento si concentra è quello della distinzione tra infungibilità ed esclusività della prestazione. Chiarisce l'Autorità che *"L'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o*

servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso."

Da tale premessa conseguono due distinte precisazioni: da un lato, che le stazioni appaltanti devono ben ponderare la sussistenza di un fenomeno di infungibilità, in quanto l'assenza di prodotti o servizi identici non esclude che il medesimo risultato non sia conseguibile con l'acquisizione di un diverso prodotto o servizio: dall'altro che anche la presenza di una esclusiva non elide in assoluto la possibilità che vi siano altri soggetti legittimati a fornire la medesima prestazione.

Da ciò, l'ulteriore conseguenza che la stazione, secondo ANAC, dovrebbe comunque rivolgersi al mercato - anche europeo o extraeuropeo - per verificare mediante avvisi l'effettiva situazione di fatto.

Le linee guida offrono utili indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore con cui l'Autorità ha ritenuto opportuno dare al mercato indicazioni puntuali circa:

- le condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle **deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi** (si tratta di beni e servizi considerati non sostituibili con nessun altro bene o servizio);
- le procedure da seguire per l'accertamento di situazioni di infungibilità;
- gli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni di lock-in.

Al fine di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti effettuati per beni o servizi ritenuti infungibili e/o fenomeni di lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici devono procedere a un'attenta programmazione e progettazione dei propri fabbisogni.

Nella fase di progettazione e nella predisposizione dei documenti di gara, le amministrazioni considerano, oltre ai costi immediati che devono sostenere, anche quelli futuri attualmente prevedibili legati a elementi quali gli acquisti di materiali di consumo e di parti di ricambio nonché i costi per il cambio di fornitore. Le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti considerando il costo del ciclo di vita del prodotto.

Per il testo delle Linee Guida n. 8/2017 [Clicca qui](#)

gestione e tra le Autorità di gestione e l'Agenzia, quanto allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, ma anche dubbi e criticità.

Si intende così ottimizzare il modo in cui i fondi UE sono investiti e gestiti, con l'obiettivo ultimo di accelerare e semplificare l'attuazione del PSR, in modo tale da ridurre al minimo il tasso di errore che ha caratterizzato i precedenti periodi di programmazione, assolvendo, tra l'altro, agli adempimenti della condizionalità ex ante in materia d'appalti. ■

Appalti pubblici. Le nuove soglie comunitarie in vigore dal 1° gennaio 2018

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre 2017 dei regolamenti delegati (UE) 2017/2366, (UE) 2017/2365 e (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 sono state definite le nuove soglie per le gli appalti e le concessioni in vigore dal 1° gennaio 2018 che le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione per le procedure in fase di predisposizione

Per gli appalti di lavori e per le concessioni nei settori ordinari il dato economico di riferimento è fissato a 5.548.000 euro (in aumento rispetto ai precedenti 5.225.000 euro). Per gli appalti di servizi e forniture il nuovo valore ammonta a 221.000 euro (rispetto al precedente valore di 209.000 euro), mentre è di 144.000 euro per le amministrazioni statali.

I regolamenti delegati che modificano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, non mutano le soglie definite dalla legislazione nazionale, come quella dei 40.000 euro per gli affidamenti diretti (ex art. 36 D.lgs. 50/2016).

Per il corretto calcolo delle soglie, secondo le procedure comma 4 dell'articolo 35 del D. Lgs 50/2016, si devono considerare tutte le possibili opzioni (es. utilizzo del quinto d'obbligo), nonché l'eventuale rinnovo esplicitamente dichiarato negli atti di gara, riconosciuto come possibile dall'Anac nel bando-tipo n. 1/2017 "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria".

Collegamenti ipertestuali

[Regolamento delegato \(UE\) 2017/2364](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2017/2365](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2017/2366](#)



NEL GROVIGLIO DEI CIG: ECCO 10 CHIARIMENTI CHE POSSONO TORNARE UTILI

1. Il CIG va acquisito, attraverso procedura on line, con riferimento agli obblighi comunicativi verso l'Osservatorio dei contratti pubblici (ex art. 7, commi 8 e 9, del d.lgs. 163/2006; ex art. 213, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e/o di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010).
2. In presenza di un lavoro/servizio/fornitura esplicitamente esentato dal rispetto di tali normative e, quindi, senza nessun obbligo di acquisizione del CIG, allora tantomeno bisognerà riportarlo nella fase di emissione della relativa fattura.
3. Il CIG acquisito deve essere sempre perfezionato nell'immediatezza della pubblicazione della gara o della trasmissione della lettera di invito o dell'affidamento indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente utilizzata (procedura aperta, procedura negoziata, affidamento diretto, ecc.).
4. In caso di CIG acquisiti per importo pari o superiore ai 40.000 euro, occorre provvedere alla comunicazione delle successive schede informative relative all'esito della procedura riportando le effettive date in cui si sono svolte le procedure di gara.
5. In linea generale, per gli affidamenti di importo pari o superiori ai 40.000 euro, successivamente al perfezionamento, è necessario procedere alla comunicazione dell'esito della gara mediante la trasmissione della scheda "Dati Comuni". Pertanto, anche in caso di gara annullata/revocata successivamente alla sua pubblicazione, o comunque dopo aver reso pubblica la volontà di affidare un dato lavoro/servizio/fornitura, il CIG non deve essere annullato ma è necessario trasmettere la scheda "Dati comuni" selezionando nell'apposito campo "esito della procedura", l'opzione ritenuta pertinente a quanto realmente avvenuto.
6. Per "tracciare" le spese di pubblicazione dei bandi o gli affidamenti di incarichi professionali preliminari all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture non è possibile utilizzare i CIG delle relative gare, comprese quelle che non hanno avuto seguito successivamente alla pubblicazione, ma deve essere acquisito un autonomo CIG dedicato.
7. In caso di variazione del RUP, ovvero di quiescenza o cessazione dal servizio o di incarico presso altra unità della stessa Amministrazione o presso altra Amministrazione, il Responsabile del servizio è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e, quindi, a procedere alla nomina di altro responsabile per le comunicazioni obbligatorie sull'appalto: al fine di proseguire con le comunicazioni; il RUP subentrato, in fase di registrazione del proprio profilo nell'anagrafe dell'Autorità, dovrà associarsi al medesimo centro di costo per cui il CIG è stato acquisito.
8. Se un CIG è stato erroneamente duplicato bisognerà procedere alla cancellazione di uno dei due CIG riferendo al CIG superstite ogni atto svolto in proseguimento dell'appalto in questione.
9. Il CIG garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari e dell'esecuzione dei contratti pubblici e pertanto non si deve procedere alla sua cancellazione al termine della liquidazione dei pagamenti. Piuttosto va ricordato che, per gli affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000 euro, una volta terminato il contratto si dovrà procedere alla comunicazione delle relative schede informative, compresa la scheda "collaudo"; quest'ultima riferita al collaudo o alla certificazione di regolare esecuzione per lavori/servizi/forniture.
10. Con cadenza quadrimestrale l'Autorità rende disponibile, in apposita area riservata del Servizio Riscossione Contributi, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante ovvero, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun "numero gara" assegnato dal SIMOG nel quadrimestre di riferimento (1 gennaio-30 aprile; 1 maggio-31 agosto; 1 settembre-31 dicembre). La stazione appaltante è tenuta al versamento della contribuzione entro la scadenza indicata nel bollettino MAV.

